Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 luglio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 giugno 1955, n. 545.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti la domanda di riconoscimento giuridico dell'Ente « Fiera di Roma », con sede in Roma, e lo schema dello statuto approvato dagli Enti fondatori;

Ritenuta l'opportunità della costituzione dell'Ente suddetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Fiera di Roma », con sede in Roma.

E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1955

GRONCHI

VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 73. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Roma »

DELLA COSTITUZIONE E DEGLI SCOPI

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, l'Ente autonomo denominato « Fiera di Roma ».

L'Ente ha lo scopo di:

a) organizzare l'impianto e l'esercizio in Roma di una fiera campionaria annuale, a carattere nazionale, con annesse mostre tecnico-professionali, scientifiche e del lavoro, dirette a favorire lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e del traffico;

b) promuovere e intensificare i rapporti economici e le possibilità di scambi interni fra le diverse economie del Nord e del Sud, sviluppando la funzione equilibratrice, che può dare un efficiente mercato fieristico a struttura nazionale, collocato al centro geografico, economico, politico del Paese.

L'Ente non ha fini speculativi e svolge attività di pubblico interesse.

DEGLI ADERENTI

Art. 2.

Sono « aderenti fondatori » dell'Ente e concorrono alla formazione del capitale di fondazione:

a) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;
b) il comune di Roma;
c) l'Amministrazione provinciale di Roma;
d) l'Associazione provinciale degli agricoltori di Roma;
e) l'Ente provinciale per il turismo di Roma.

Art. 3.

Con deliberazione del Consiglio generale, può essere ammesso all'Ente quale « aderente sostenitore », qualunque ente, organizzazione, associazione o persona, che conferisca al patrimonio dell'Ente una quota di partecipazione non inferiore a dieci milioni di lire, rateizzabile in non più di cinque anni.

Con la stessa modalità, qualunque ente, organizzazione, associazione o persona può essere ammessa a partecipare all'Ente in qualità di « aderente benemerito », mediante il versamento, una volta tanto, di una somma non inferiore a lire 500 mila.

DEL PATRIMONIO E DEL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle attività mobiliari ed immobiliari conferite dai fondatori o in qualsiasi altro modo acquisite in proprietà dall'Ente;

b) dalle quote conferite dagli aderenti sostenitori e benemeriti;

c) da donazioni, lasciti, legati e contributi di terzi a fondo perduto.

Art. 5.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi, per i quali è costituito, con il ricavato dell'esercizio della propria attività, con i contributi di enti o persone e con le rendite patrimoniali.

DEGLI ORGANI DELL'ENTE

Art. 6.

Organi dell'Ente sono:

a) il presidente;

b) il Consiglio generale;

c) la Giunta esecutiva;

d) il segretario generale;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

DEL PRESIDENTE

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, dispone la esecuzione delle deliberazioni di entrambi gli organi amministrativi e provvede a quant'altro necessario, per assicurare la continuità e la regolarità della gestione dell'Ente.

E' coadiuvato da un vice presidente, che lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o di impedimento.

Il vice presidente è nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio generale, tra i cui componenti deve essere scelto.

Il presidente e il vice presidente durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati.

Le cariche predette sono gratuite.

DEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 8.

Il Consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed è composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente, dai seguenti membri:

1) cinque in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e precisamente: uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno del Ministero dell'industria e del commercio, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del tesoro, ed uno del Ministero dei trasporti;

2) tre in rappresentanza del comune di Roma;

3) due in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Roma;

4) tre in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

5) uno in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Roma;

6) uno in rappresentanza dell'Associazione provinciale agricoltori di Roma;

7) un rappresentante dei dirigenti di aziende;

8) quattro in rappresentanza uno per ciascuna delle seguenti categorie: commercianti, industriali, agricoltori ed artigiani;

9) due in rappresentanza dei lavoratori;

10) un rappresentante di ciascun aderente-sostenitore di cui al primo comma dell'art. 3;

11) un rappresentante degli espositori.

I membri di cui ai numeri da 1) a 7) e 10) sono designati dalle rispettive amministrazioni e organizzazioni. I membri di cui ai numeri 8) e 9) sono scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra gli appartenenti alle rispettive categorie su terne proposte dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Il membro di cui al numero 11) è designato dal presidente dell'Ente, scelto da una terna di nomi, proposta, mediante votazione, da almeno un quinto degli espositori che abbiano partecipato alla ultima manifestazione.

I consiglieri durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati.

Essi prestano la loro opera gratuitamente. Ai consiglieri residenti fuori della sede dell'Ente, verranno rimborsate le spese per la loro partecipazione ai lavori del Consiglio.

In caso di vacanza di posti si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina. La durata in carica del nuovo nominato sarà quella del membro cui è succeduto.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per l'attuazione degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, regola l'attività e delibera sulle azioni da svolgere, adottando tutti i provvedimenti all'uopo necessari.

Spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulle operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Art. 9.

Il Consiglio generale è convocato dal presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta che questi lo ritenga opportuno. Esso deve essere, inoltre, convocato qualora, almeno un terzo dei suoi membri od il Collegio dei revisori dei conti, ne faccia richiesta scritta e motivata al presidente.

Gli inviti di convocazione saranno diramati almeno dieci giorni prima dalla data della riunione; nei casi urgenti il Consiglio può essere convocato telegraficamente con soli tre giorni di preavviso.

Gli inviti di convocazione devono sempre prevedere la prima e la seconda convocazione. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri; la seconda convocazione, che dovrà aver luogo non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione, sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.

Tutte le deliberazioni sia di prima, sia di seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta, cui spetta di far constare la validità della seduta medesima.

Delle deliberazioni adottate e degli affari trattati è redatto apposito verbale firmato da chi presiede e dal segretario generale.

DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta del presidente, del vice presidente e di cinque membri, dei quali uno scelto tra i rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma e uno tra i rappresentanti del comune di Roma, nominati dal Consiglio generale fra i propri componenti.

La durata in carica della Giunta è quella stessa del Consiglio. I suoi componenti possono essere rieletti.

La Giunta esecutiva provvede alla ordinaria amministrazione dell'Ente, secondo le direttive del Consiglio generale, nonchè al lavoro organizzativo, tecnico ed amministrativo dell'Ente stesso.

Essa può adottare, nei casi di urgenza, qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio generale, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso, nella sua prima adunanza.

La Giunta esecutiva è convocata, previo tempestivo avviso, dal presidente e, secondo la necessità, quando ne facciano domanda due membri.

Le prestazioni dei membri della Giunta esecutiva sono a titolo gratuito; ai componenti residenti fuori della sede dell'Ente verrà corrisposto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Giunta.

Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità ha prevalenza il voto di chi presiede la seduta.

Per la tenuta dei verbali, vale quanto stabilito per il Consiglio generale.

DEL SEGRETARIO GENERALE

Art. 11.

Il segretario generale è nominato su proposta del presidente, previo parere della Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il competente organo consultivo.

Egli è il capo degli uffici e del personale e cura la osservanza e la esecuzione delle direttive impartite dal Consiglio generale e dalla Giunta esecutiva, alle cui sedute assiste redigendone e controfirmandone i relativi verbali.

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 12.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, ed è composto da cinque membri effettivi:

a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

b) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) uno in rappresentanza del comune di Roma;

d) uno in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Roma;

e) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma.

Con lo stesso decreto sono nominati due revisori supplenti: uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ed uno in rappresentanza del Ministero del tesoro.

I revisori durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati.

Essi assistono alle sedute del Consiglio generale ed hanno i poteri e gli obblighi stabiliti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato anno per anno dal Consiglio generale.

DEL BILANCIO

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Rispettivamente entro il 15 dicembre ed il 30 aprile di ogni anno debbono venire trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio, per l'approvazione, il bilancio preventivo dell'esercizio a venire ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente, predisposti dalla Giunta esecutiva e deliberati dal Consiglio generale.

Il conto consuntivo deve essere corredato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Debbono, inoltre, essere sottoposti all'approvazione dello stesso Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Art. 14.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno così devolute:

il 20 % ad incremento del fondo di costituzione;

il 70 % alla riserva statutaria;

il 10 % a disposizione della Giunta esecutiva per fini assistenziali e benefici, nonchè per eventuali provvidenze a favore del personale.

DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E DELLO SCIOGLIMENTO

Art. 15.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, può, nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, affidare l'amministrazione straordinaria ad un commissario, che nominerà con proprio decreto, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Art. 16.

L'Ente può essere sciolto per deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

L'Ente può, altresì, essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini e per motivi di interesse pubblico.

In ogni caso il liquidatore è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Il rendiconto finale del liquidatore è soggetto alla approvazione dello stesso Ministro.

Art. 17.

In caso di scioglimento, il residuo netto del patrimonio, soddisfatti i creditori e rimborsate le quote ai fondatori, verrà con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, devoluto a finalità di ordine culturale e assistenziale, con particolare riguardo alla città di Roma ed alla sua regione.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
VILLABRUNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1955, n. 546.

Richiamo alle armi, per istruzione, di graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nell'anno 1955 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, ventimila graduati e militari di truppa in congedo delle varie Armi e Servizi dell'Esercito, delle classi 1929, 1930 e 1931, appartenenti ai Distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma o Servizio, il numero dei graduati e militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1955

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 72. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 1955.
Conferma in carica del commissario dell'Ente Italiano della Moda, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1951, col quale l'Ente Italiano della Moda viene eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto;

Visti i decreti Ministeriali in data 5 maggio 1952 e 31 dicembre 1952, con i quali vengono nominati rispettivamente il Consiglio generale ed il presidente dell'Ente medesimo;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1954, con il quale il dott. Dario Morelli fu Gustavo viene nominato commissario dell'Ente Italiano della Moda per la durata di un anno;

Considerata la necessità di non interrompere la gestione commissariale fintantochè non sia conclusa la riorganizzazione attualmente in corso dell'Ente stesso, e non sia approvato il nuovo statuto;

Ritenuta l'opportunità di confermare per la durata di un altro anno il predetto dott. Dario Morelli fu Gustavo nella carica di commissario dell'Ente Italiano della Moda, e di attribuirgli i poteri del Consiglio generale e del presidente;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Dario Morelli fu Gustavo, commissario dell'Ente Italiano della Moda, è confermato nella carica suddetta per un anno, con decorrenza dal 1° giugno 1955.

Ad esso sono conferiti i poteri del Consiglio generale e del presidente dell'Ente ed è dato incarico di fare proposte per un nuovo statuto secondo le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

(3680)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1955.
Sostituzione di un membro del Comitato di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano;

Visto l'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, con il quale le funzioni dell'Ente Nazionale Metano sono attribuite all'Ente Nazionale Idrocarburi;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 354, concernente la nomina dei componenti il Comitato di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

Visti i decreti Ministeriali 30 maggio 1952, 31 gennaio 1953, 19 luglio 1954 e 14 febbraio 1955, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 26 agosto 1952, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 200, il 5 marzo 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 54, il 6 novembre 1954, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 370 e il 5 aprile 1955, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 3, relativi alla sostituzione di alcuni componenti il Comitato predetto;

Ritenuto che l'ing. Alfredo Giarratana ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la designazione formulata dall'Ente Nazionale Idrocarburi per la sostituzione del predetto membro;

Decreta:

Il dott. Romolo Falci è nominato componente del Comitato previsto dall'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, in sostituzione dell'ing. Alfredo Giarratana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1955

Il Ministro per l'industria e il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1955
Registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 312

(3681)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1955.
Istituzione di una Agenzia consolare in Auckland alle dipendenze della Legazione d'Italia in Wellington (Nuova Zelanda).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutiva in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, numero 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita un'Agenzia consolare in Auckland alle dipendenze della Legazione d'Italia in Wellington (Nuova Zelanda).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1955

p. *Il Ministro*: BENVENUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1955
Registro n. 60, foglio n. 371. — BARNABA

(3526)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1955.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savona, approvato con decreto in data 15 ottobre 1948;

Viste le deliberazioni degli organi amministrativi della Cassa anzidetta in data 5 novembre 1954 e 18 maggio 1955;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, allegato al presente decreto, composto di n. 50 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1955

Il Ministro: GAVA

Statuto della Cassa di risparmio di Savona

TITOLO I

COSTITUZIONE SEDE SCOPO PATRIMONIO DURATA

Art. 1.

Costituzione e sede.

La Cassa di risparmio di Savona, istituita in Savona dalla benemerita Società economica, su proposta di mons. Agostino Maria De Mari, Vescovo di Savona, e riconosciuta con rescritto 20 novembre 1840, è un ente morale autonomo, ha la sua sede legale e centrale in Savona ed è denominata « Cassa di risparmio di Savona ».

Essa ha facoltà di istituire filiali e recapiti secondo le vigenti norme di legge, fa parte della Federazione delle Casse di risparmio della Liguria, nonchè dell'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e dal presente statuto.

Art. 2.

Scopo.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio, depositi in conto corrente e di altra natura e dando ad essi conveniente collocamento.

Art. 3.

Patrimonio.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo iniziale di dotazione di L. 1250 versato all'atto della costituzione della Cassa;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di riserva federale;

d) da altri eventuali fondi costituiti per determinati e speciali scopi.

Art. 4.

Durata.

In caso di scioglimento e liquidazione della Cassa il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio della popolazione tra la quale la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

TITOLO II

ORGANI DELLA CASSA

Art. 5.

Organi della Cassa.

Sono organi della Cassa:

il Consiglio di amministrazione;
il Comitato;
il presidente;
il Collegio sindacale;
il direttore generale.

CAPO I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Componimento del Consiglio.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri.

Il presidente e il vice presidente vengono nominati a norma di legge. I consiglieri vengono nominati:

due dall'Amministrazione comunale di Savona;
uno dalla Prefettura di Savona;
uno dall'Amministrazione provinciale di Savona;
uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona;
due dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane.

Art. 7.

Incompatibilità.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione, parenti ed affini, sino al terzo grado incluso, di amministratori, sindaci, direttore generale, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra o in casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Durata della carica.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo ed uno nel quarto.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati. Comunque, i membri scaduti rimangono nell'ufficio sino a che entrano in carica i loro successori; nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Medaglie di presenza.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio è assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio o del Comitato di cui all'art. 13 e per gli altri incarichi che fossero loro affidati in relazione al mandato di amministratori, nella misura che sarà stabilita annualmente dal Consiglio in base alle norme vigenti in materia e ciò oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

A ciascun amministratore non potrà mai competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Poteri del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulle modifiche statutarie a sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale e del vice direttore generale;

3) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

4) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa oltre i sei mesi, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale secondo le norme del regolamento;

6) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato;

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse;

8) sui conti consuntivi annuali;

9) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazione;

10) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e di previdenza;

11) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

12) sull'assunzione di nuovi servizi richiedenti particolari impegni per la Cassa e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

13) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulla locazione;

14) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso di interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

16) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi di cassa;

17) sulle operazioni di cui all'art. 51;

18) sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato e ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono, comunque, essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio ed in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione;

19) su qualsiasi formalità ipotecaria quando permanga immutato il credito della Cassa;

20) sulle transazioni;

21) sulla partecipazione ad istituti od enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente costituiti, creati o promossi dallo Stato;

22) su tutte le questioni che, per la loro importanza, esorbitino dai normali poteri del Comitato, del presidente e del direttore generale;

23) sulle medaglie di presenza spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e sulla retribuzione dei componenti del Collegio sindacale.

Art. 11.

Adunanze del Consiglio.

Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre dei consiglieri in carica o il Collegio sindacale. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno due giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli consiglieri e a quello dei sindaci, salvo il caso di urgenza nel quale l'avviso sarà dato per telegrafo o per telefono.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Per la validità delle deliberazioni previste al n. 18 dell'art. 10, occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Il direttore generale è segretario del Consiglio; pertanto egli assiste alle sedute, ne compila i verbali, firma, unitamente al presidente, i verbali stessi e gli eventuali estratti.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, funge da segretario il consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Art. 12.

Decadenza dei consiglieri.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e si provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

CAPO II

COMITATO

Art. 13.

Composizione del Comitato.

Il Comitato si compone del presidente, del vice presidente, del direttore generale e di due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio con voto favorevole di due terzi dei presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, il Consiglio di amministrazione potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 14.

Compiti del Comitato.

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e provvede a quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio di amministrazione;

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Adunanze del Comitato.

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, una volta alla settimana e, in via straordinaria, quando il presidente lo ritenga opportuno o uno dei suoi membri ne faccia richiesta. Per gli avvisi di convocazione si applicano le norme del secondo capoverso dell'art. 11.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri, oltre il direttore generale.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Le questioni sulle quali non si raggiunga detta maggioranza assoluta, potranno essere portate all'esame del Consiglio anche su richiesta di un solo membro.

Il direttore generale è anche segretario del Comitato, con i compiti indicati all'art. 11.

Art. 16.

Verbale delle adunanze del Comitato

Di ogni adunanza del Comitato verrà redatto apposito verbale firmato dal presidente o da chi lo sostituisce, da un membro e dal direttore generale; per le delibere relative a domande di sconto e di sovvenzioni, rientranti nei poteri eventualmente delegati al Comitato, verrà pure redatto verbale firmato dagli intervenuti.

CAPO III

PRESIDENTE

Art. 17.

Poteri del presidente.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa e, in particolare, ha i poteri di riscuotere e quietanzare in nome e per conto della Cassa stessa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Egli vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Il presidente potrà provvedere nei casi improrogabili di assoluta urgenza, sottoponendo poi le sue decisioni per la ratifica alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo le rispettive competenze.

Il presidente consente la cancellazione delle ipoteche e di privilegi agrari, le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le cancellazioni o annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e le restituzioni dei pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio, può, ove sia necessario, delegare ad altri componenti l'Amministrazione, a dirigenti, a funzionari, con le modalità, cautele e limiti che egli riterrà di stabilire, alcune proprie attribuzioni e facoltà.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il consigliere anziano. Si intende consigliere anziano colui che fa parte del Consiglio da maggior tempo e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova della assenza o dell'impedimento del presidente.

CAPO IV

COLLEGIO SINDACALE

Art. 18.

Collegio sindacale.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio. Di essi uno è nominato dalla prefettura di Savona e gli altri due dalla Federazione delle Casse di risparmio della Liguria.

Valgono per i sindaci le incompatibilità previste dal presente statuto per gli amministratori.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provvederà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione con l'osservanza delle norme vigenti.

CAPO V

DIRETTORE GENERALE

Art. 19.

Funzioni del direttore generale.

Il direttore generale:

a) assiste, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e fa parte, con voto deliberativo, del Comitato e delle Commissioni consultive di cui al n. 7 dell'art. 10;

b) il capo di tutti i servizi ed uffici comunque dipendenti dall'Istituto;

c) firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private ed in genere tutti gli atti e documenti relativi all'ordinaria amministrazione; in particolare firma i mandati per la consegna di titoli o per il pagamento di somme emessi dalla Cassa depositi e prestiti e dal Debito pubblico, sia dalle singole Direzioni generali che dagli uffici dipendenti dalle medesime;

d) compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone il presidente;

e) istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato;

f) esprime il proprio parere su tutti i provvedimenti da sottoporre, a norma dell'art. 17, alle decisioni del presidente nei casi improrogabili di assoluta urgenza;

g) è a capo di tutto il personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio e, sentito il parere del presidente, da sede a sede e propone nei confronti del medesimo tutti i provvedimenti contemplati dai regolamenti interni e dai contratti di lavoro.

Il direttore generale è coadiuvato e sostituito in tutte le sue mansioni dal vice direttore generale, il quale adempirà anche a tutte quelle altre mansioni che il direttore generale demanderà a lui.

In caso quindi di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono automaticamente assunte dal vice direttore generale.

In caso di assenza o impedimento anche di questi le sue funzioni vengono assunte dal dirigente o dal funzionario che il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, designerà all'inizio di ogni anno.

Il direttore generale può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare ad uno o più dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa alcune proprie attribuzioni.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

TITOLO III

PERSONALE

Art. 20.

Diritti e doveri del personale.

In appositi regolamenti verranno stabiliti i diritti e i doveri del personale.

Art. 21.

Obbligazioni passive.

E' fatto divieto al personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa sia dirette che indirette

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni od altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime, informandone i superiori organi di vigilanza.

In via eccezionale il Consiglio di amministrazione potrà consentire ai dipendenti di effettuare con l'Istituto operazioni garantite da cessione di quinto dello stipendio.

TITOLO IV

DEPOSITI

Art. 22.

Categorie di depositi.

La Cassa riceve depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio « speciale »;

c) vincolati a tempo;

d) contro buoni fruttiferi;

e) in conto corrente.

Art. 23.

Libretti di risparmio.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio:

a) nominativi;

b) nominativi, ma pagabili al portatore;

c) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome, di un numero o di un motto).

Ad ogni categoria di libretti si applicano le condizioni e norme relative al tasso di interesse, limite massimo e minimo dei versamenti, massimo deposito fruttifero, disponibilità, termini di preavviso per i ritiri, valute da applicare, stabilite dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme che disciplinano tale materia.

I termini di preavviso sono stabiliti unicamente nell'interesse della Cassa. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare la Direzione a derogare in tutto o in parte ai termini stessi sempre applicando le norme vigenti in materia.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo per ogni libretto che una sola operazione di deposito o di rimborso.

Art. 24.
Vincoli su libretti nominativi.

Il credito iscritto sui libretti nominativi può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni in conformità alle disposizioni di legge.
Vincoli e condizioni devono essere di gradimento della Cassa.

Art. 25.
Rimborsi sui libretti a risparmio.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto.
I rimborsi sui libretti nominativi ma pagabili al portatore sono fatti al presentatore del libretto.
Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o la venuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi dovranno essere eseguiti con le modalità stabilite per i libretti nominativi.
I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto senza alcuna responsabilità per la Cassa, anche se il rimborso è stato fatto a vista.

Art. 26.
Annotazione dei rimborsi.

I pagamenti di somme iscritte sopra i libretti sono eseguiti, previa esibizione dei libretti, con semplici annotazioni sui libretti stessi.
Tali annotazioni riportate sui registri della Cassa costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art. 27.
Ammortamento dei libretti.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dei libretti si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Tuttavia, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dei libretti con credito non eccedente per capitale e interesse i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge, il Consiglio potrà consentire, eventualmente, contro adeguate garanzie, l'emissione dei duplicati in deroga alle formalità ordinarie.

Art. 28.
Libretti di piccolo risparmio speciale.

I libretti di piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed enti ammessi a fruirne secondo le disposizioni che disciplinano la materia.
Anche per quanto concerne i limiti massimi dei depositi fruttiferi, dei versamenti e dei prelevamenti, nonchè dei termini di preavviso relativi a questi ultimi, si osservano le suaccennate disposizioni di carattere generale.

Art. 29.
Registrazione degli interessi sui libretti a risparmio.

I libretti devono normalmente essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.
I libretti che per dieci anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito, di rimborso o di registrazione di interessi, divengono infruttiferi.
Per i depositi intestati a minori e sottoposti a determinati vincoli, la cui risoluzione non dipenda unicamente dalla volontà del titolare, la prescrizione decorrerà dalla data che stabilisce la risoluzione del vincolo.

Art. 30.
Depositi vincolati.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo rilasciando al depositante uno speciale libretto. Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.
La misura del tasso, la capitalizzazione degli interessi, le condizioni di vincolo e gli eventuali versamenti successivi, i prelevamenti anticipati e tutte le altre questioni connesse sono disciplinate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi con l'osservanza delle disposizioni e norme vigenti in materia.

Art. 31.
Buoni fruttiferi.

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con le modalità fissate dal regolamento ed alle condizioni vigenti in materia.

Art. 32.
Depositi in conto corrente.

La Cassa di risparmio accetta depositi in conto corrente ordinario e di corrispondenza — liberi, vincolati e reciproci — tenendo però tali operazioni separate nelle scritture dalle altre categorie di depositi.
Le modalità e le norme per le predette operazioni, per i prelevamenti, la disponibilità, le valute da fissare, il tasso di interesse e le altre condizioni in genere, sono stabilite da apposito regolamento con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

TITOLO V

IMPIEGHI

Art. 33.
Impieghi consentiti.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:
a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato ed altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di riparmio;
b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);
c) nello sconto di buoni del tesoro ordinari, di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), nonchè nello sconto dei titoli stessi estratti e rimborsabili a scadenza fissa;
d) in operazioni cambiarie;
e) in aperture di credito per pagamento contro documenti;
f) in mutui e c/c garantiti da ipoteche, da privilegio su cose mobili scritte nei pubblici registri o da pegno di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;
g) in conti correnti chirografari o garantiti da cambiali, da fidejussioni, da oppignorazioni o cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici o da titoli di cui alla lettera *a*);
h) in operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;
i) in mutui a Provincie, Comuni e loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad enti morali o collettivi, garantiti, mediante rilascio di delegazioni, su cespiti delegabili per legge a favore della Cassa depositi e prestiti;
l) in sovvenzioni provvisorie agli enti di cui alla lettera *i*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto;
m) in acquisto di crediti verso lo Stato, Provincia e Comuni e in sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di leggi o convenzioni di durata non superiore ai 25 anni;
n) in anticipazioni e conti correnti sopra pegni di merce o note di pegno, emesse da istituti o magazzini generali regolarmente autorizzati secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;
o) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni, garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità con le leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;
p) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;
q) in partecipazioni a istituti e ad enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;
r) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane con l'osservanza delle disposizioni in vigore;
s) in prestiti con garanzia di pegno, in conformità alle leggi sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno.

Art. 34.

Anticipazioni su titoli e merci e riporti.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio. Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere mai inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di merci o su note di pegno, di cui alla lettera *n*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima delle cose offerte in pegno, accertato da perito di fiducia della Cassa.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate. Qualora alla scadenza il debitore non provveda a restituire la somma ricevuta in anticipazione oppure se, nel corso dell'operazione, il valore della garanzia diminuisca almeno di un decimo rispetto a quello che era al momento del contratto, la Cassa potrà procedere, a norma di legge, alla vendita dei titoli o delle merci date in pegno, con le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese e accrediterà l'eventuale residuo in un conto intestato al debitore. La Cassa agirà per il rimborso della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli e le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o della ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa è esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 35.

Operazioni pegno.

Le norme per le concessioni dei prestiti con garanzia di pegno, di cui alla lettera *s*) dell'art. 33, verranno stabilite con speciale regolamento in conformità delle disposizioni generali che disciplinano la materia.

Art. 36.

Operazioni cambiarie e aperture di credito.

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità. Parimente le aperture di credito in conto corrente devono essere, di regola, assistite, oltre che dalla obbligazione chirografaria del correntista, dalla fideiussione di altra persona di notoria solvibilità.

La Cassa può tuttavia concedere operazioni cambiarie con una sola firma e aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, a nominativi di notoria solvibilità, con il limite massimo di L. 3.000.000 per ciascun nominativo. La somma complessivamente impiegata in operazioni del genere non potrà eccedere il 6 % dei capitali amministrati dalla Cassa (patrimonio e depositi).

La Cassa può inoltre concedere operazioni cambiarie con una sola firma, senza le limitazioni indicate al comma precedente:

a) quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di crediti verso pubbliche Amministrazioni, regolarmente effettuata e notificata alla Amministrazione debitrice;

b) quando si tratti di cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario o di cambiali tratte garantite da cessione di credito derivante da forniture a termini di legge.

Le cambiali non potranno avere scadenza superiore ai sei mesi; quelle emesse ai sensi della legge sul credito agrario e quelle girate da società o ditte, quando gli effetti siano stati rilasciati alle stesse a fronte di vendita di merci o prodotti al dettaglio effettuate contro pagamento in parte in contanti ed in parte a rate, con patto di riservato dominio in favore della società o ditta venditrice fino a pagamenti interamente eseguiti, potranno avere la durata massima di un anno.

E' in facoltà degli organi della Cassa concedere rinnovi nei limiti di loro spettanza, previa decurtazione ed eccezionalmente senza decurtazione.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni; in via di eccezione potrà essere consentita la proroga per altri due anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma e operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 37.

Mutui e conti correnti ipotecari.

I mutui e conti correnti con ipoteca immobiliare debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati per la maggior parte nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo, durevole e sufficiente per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da perito di fiducia della Cassa e potranno essere rinnovate, a spese del mutuatario, su motivata richiesta degli organi della Cassa.

I beni dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso compagnie benviste alla Cassa e, nella relativa polizza, deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

I mutui ipotecari dovranno essere rimborsati mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di quindici anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in unica soluzione: in tal caso però la durata non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

I conti correnti ipotecari non potranno avere la durata superiore ai cinque anni ed il correntista dovrà regolare semestralmente gli interessi e le eventuali quote di ammortamento.

Art. 38.

Percentuali da impiegarsi in mutui, ecc.

La somma da impiegarsi in mutui e conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno, di crediti ipotecari, nonchè in mutui a Corpi morali, in acquisto di credito verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni e in sconti di annualità statali, in partecipazioni ad istituti od enti, non deve eccedere normalmente, nel complesso, il 35 % dei capitali amministrati dalla Cassa. I mutui a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti.

Art. 39.

Limiti del fido.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato, quando non sia assistito da garanzie reali, non può superare, di regola, il quinto del patrimonio della Cassa salvo deroga da concedersi, caso per caso, dall'organo di vigilanza, come previsto dalle vigenti norme.

Art. 40.

Domicilio elettivo dei debitori.

I debitori della Cassa debbono eleggere, ad effetto di legge, il proprio domicilio nel comune di Savona, dove ha sede la Cassa.

TITOLO VI

OPERAZIONI VARIE

Art. 41.

Depositi a custodia.

La Cassa riceve in custodia depositi di fondi pubblici o privati o titoli di credito. Può anche ricevere in custodia aperta o chiusa oggetti preziosi e non preziosi e merci in genere. Per tali operazioni percepisce un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle norme vigenti in materia.

Nel caso di depositi aperti, la custodia può essere semplice o amministrata.

La Cassa, per i depositi aperti, risponde delle cose depositate, ma non oltre il valore dichiarato ed accertato all'atto della costituzione del deposito, salvo i casi di forza maggiore; nei depositi chiusi risponde unicamente, sempre salvo i casi di forza maggiore, dell'integrità esteriore dell'involucro contenente le cose depositate.

Art. 42.
Cassette di sicurezza.

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 43.
Servizi esattoriali e diversi.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, la gestione di esattorie, ricevitorie e tesorerie provinciali e comunali ed i servizi di cassa di enti morali, società ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale.

Art. 44.
Fidejussioni e cauzioni per conto terzi.

La Cassa può prestare fidejussioni ed eseguire depositi cauzionali, in titoli e in contanti, a favore di ditte o persone di notoria solvibilità e serietà, con le cautele ed i limiti previsti per gli affidamenti diretti.

Art. 45.
Risconto e anticipazioni passive.

La Cassa può riscontare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive.

Art. 46.
Operazioni diverse.

La Cassa ha facoltà di:

a) assumere i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio o istituti di credito o di primarie ditte commerciali;

b) effettuare, con le debite autorizzazioni, le operazioni di valuta e di cambio;

c) assumere l'amministrazione di patrimoni;

d) effettuare, previa copertura, ogni servizio per conto di terzi inerente alle funzioni bancarie, come compravendita di titoli, incassi e pagamenti contro effetti e documenti, pagamento di imposte, tasse e tributi in genere, di canoni di utenze di pubblici esercizi, di premi di assicurazione, di abbonamenti a periodici;

e) compiere, in genere, tutte le operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate e consentite alle Casse di risparmio.

TITOLO VII
RENDICONTO ANNUALE E CHIUSURA

Art. 47.
Chiusura dell'esercizio.

Ciascun esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 48.
Rendiconto annuale.

Entro il 15 marzo di ciascun anno il direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio precedente accompagnandolo con una relazione.

Il Consiglio di amministrazione, sentita anche la relazione del Collegio sindacale, entro il 31 del predetto mese di marzo approva il bilancio, esprime le sue considerazioni e destina gli utili.

Art. 49.
Assegnazione degli utili.

Fino a quando il patrimonio della Cassa non sia giunto e non si mantenga uguale almeno al decimo dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, gli utili netti di ciascun esercizio devono essere destinati per almeno i sette decimi allo aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale e per il rimanente ad erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Quando invece il patrimonio della Cassa abbia raggiunto e si mantenga uguale almeno al decimo dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo la quota degli utili netti annuali da destinare ad erogazioni di assistenza e di pubblica utilità può essere elevata sino a cinque decimi.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.
Scioglimento e liquidazione della Cassa.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità, di assistenza e di beneficenza nei territori dove la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: GAVA

(3566)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1955.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1953 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Rieti e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Rieti, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Loi dott. Libero, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Fabrizi Silvio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Buttarelli ing. Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Colarieti avv. Pietro, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Brandi dott. Aldo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Alunni Alberto, Rossi dott. Giorgio, Fabi Michele, Falivene Carmine, Genovesi Sigismondo, Ciancarelli Rolando e Scaramozzino Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Pitoni Giovanni, Discepoli Luigi, Massacesi dottor Bruno e Colantoni Cleto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Barbacci Massimo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(3623)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 136, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Calascibetta (Enna) di un mutuo di L. 3.540.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3685)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pagliara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 12 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 142, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pagliara (Messina) di un mutuo di L. 2.090.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3688)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 169, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelnuovo Parano (Frosinone) di un mutuo di L. 870.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3689)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 363, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zaccanopoli (Catanzaro) di un mutuo di L. 954.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3693)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 22 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 175, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Nicola da Crissa (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.965.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3694)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 4 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 170, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portoferraio (Livorno) di un mutuo di L. 8.213.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3707)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 9 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 176, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rossano (Cosenza) di un mutuo di L. 7.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3690)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 171, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sambuci (Roma) di un mutuo di L. 2.140.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3696)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 172, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Artena (Roma) di un mutuo di L. 1.845.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3698)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 173, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Affile (Roma) di un mutuo di L. 1.244.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3701)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 179, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Scilla (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 8.250.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3702)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 174, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Melicuccà (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.665.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(3703)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 146, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pozzallo (Ragusa) di un mutuo di L. 8.830.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3653)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 147, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ustica (Palermo) di un mutuo di L. 4.550.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3654)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 145, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cassaro (Siracusa) di un mutuo di L. 910.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3655)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 144, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara (Trapani) di un mutuo di L. 11.275.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3656)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 153, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Paceco (Trapani) di un mutuo di L. 13.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3657)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 129, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vita (Trapani) di un mutuo di L. 5.130.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3658)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 148, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capaci (Palermo) di un mutuo di L. 3.639.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3660)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 12 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, registro n. 14 Interno, foglio n. 150, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Leonforte (Enna) di un mutuo di L. 2.250.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3664)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari è vacante la cattedra di « diritto commerciale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3764)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 luglio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	633,65	145,76
» Firenze	624,80	633,50	145,70
» Genova	624,87	633,50	145,75
» Milano	624,87	633,15	145,78
» Napoli	624,80	633,70	145,85
» Palermo	624,88	633,45	145,77
» Roma	624,87	633,25	145,78
» Torino	624,88	634,70	145,80
» Trieste	624,89	—	145,70
» Venezia	624,86	633,50	145,75

Media dei titoli dell'11 luglio 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,20
Id. 3,50 % 1902	59,35
Id. 5 % 1935	92,05
Redimibile 3,50 % 1934	80,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,30
Id. 5 % 1936	93,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'11 luglio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,87
1 dollaro canadese	» 633,20
1 franco svizzero	» 145,78

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,64

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,498	per franco belga
Danimarca	» 90,473	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,78546	» franco francese
Germania	» 148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,487	» corona norvegese
Olanda	» 164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 15 dicembre 1954, n. 161, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Componenti:

Lombardi dott. Michele, medico provinciale;

Barberis prof. Leandro, primario chirurgo dell'ospedale civile di Mondovì;

Antonazzi prof. Egidio, primario medico dell'ospedale civile di Cuneo;

Abrate dott. Alessandro, medico condotto.

Segretario:

Mollica dott. Paolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 giugno 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3430)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Foggia in data 30 dicembre 1954, n. 51933, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954 e il decreto di modifica pari numero del 26 marzo 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

Dessena dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:

Cardona dott. Loris, veterinario provinciale;

Montemagno prof. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;

Marcato prof. Arnaldo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Giuliani dott. Attilio, veterinario condotto.

Segretario:

Fares dott. Tullio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3559)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Ferrara

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ferrara in data 25 marzo 1935, n. 37565, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel Comune capoluogo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Ferrara è costituita come appresso:

Presidente:

Mellovegno dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Paccagnella prof. Bruno, docente in igiene;

Dell'Acqua prof. Giovanni, docente in clinica medica;

Scandura dott. Salvatore, medico provinciale;

Maccolini prof. Roberto, ufficiale sanitario.

Segretario:

Zurzolo dott. Angelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 giugno 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3429)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Como in data 23 dicembre 1954, n. 63841, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

Marchegiano dott. Silvio, vice prefetto.

Componenti:

Cercignani dott. Ario, veterinario provinciale;
Sereni prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Leinati prof. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Milano;
Sala dott. Gustavo, veterinario condotto.

Segretario:

Alessi dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3560)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga e aumento dei posti del concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1955, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 89, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per l'ammissione a corsi allievi ufficiali di complemento di vari Corpi e ruoli dell'Aeronautica militare;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, è prorogato al 31 luglio 1955.

Art. 2.

Il numero dei posti messi a concorso nel Corpo sanitario aeronautico è elevato da trenta a sessanta.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1955

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1955
Registro n. 1 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 85. — RAPISARDA

(3723)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a milleduecentocinquanta posti di alunno d'ordine delle stazioni in prova, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 143.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 143, registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1954, registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 128, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a milleduecentocinquanta posti di alunno d'ordine delle stazioni in prova;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245/127308 del 28 giugno 1955;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse avranno luogo il giorno 5 agosto 1955 in sedi ubicate nelle città di: Torino, Genova, Milano, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1955

Il Ministro: MATTARELLA

(3668)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a settecentoventi posti di sottocapo delle stazioni in prova, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 141.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 141, registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1954, registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a settecentoventi posti di sottocapo delle stazioni in prova;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245/127308 del 28 giugno 1955;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse, avranno luogo nei giorni 6 e 7 agosto 1955 in sedi ubicate nelle città di: Torino, Genova, Milano, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1955

Il Ministro: MATTARELLA

(3669)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a milleduecento posti di allievo aiuto macchinista, indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1954, n. 470.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1954, n. 470, registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1954, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 99, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a milleduecento posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245/127308 del 28 giugno 1955;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse, avranno luogo il giorno 10 agosto 1955 in sedi ubicate nelle città di: Torino, Genova, Milano, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1955

Il Ministro: MATTARELLA

(3670)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a settecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1954, n. 471.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1954, n. 471, registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1954, registro n. 51, bilancio Trasporti, foglio n. 100, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a settecento posti di conduttore in prova, con assegnazione ai Compartimenti di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari e agli Uffici di Verona;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245/127308 del 28 giugno 1955;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse, avranno luogo il giorno 13 agosto 1955, in sedi ubicate nelle città di: Torino, Genova, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1955

Il Ministro: MATTARELLA

(3671)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a quattromilanovecento posti di manovale in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1954, n. 472.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1954, n. 472, registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1954, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 101, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a quattromilanovecento posti di manovale in prova, con assegnazione ai Compartimenti di: Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari e agli Uffici di Verona;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245/127308 del 28 giugno 1955;

Decreta:

Le prove di esame del concorso citato nelle premesse, avranno inizio in tutti i Compartimenti il giorno 22 agosto 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1955

Il Ministro: MATTARELLA

(3672)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a milletrecento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1954, n. 474.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1954, n. 474, registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1954, registro n. 51 Bilancio Trasporti, foglio n. 103, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a milletrecento posti di cantoniere in prova, con assegnazione ai Compartimenti di: Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari e agli Uffici di Verona;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245/127308 del 28 giugno 1955;

Decreta:

Le prove di esame del concorso citato nelle premesse, avranno inizio nei Compartimenti di: Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari e agli Uffici di Verona, il giorno 22 agosto 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1955

Il Ministro: MATTARELLA

(3673)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a trecento posti di operaio in prova, indetto con decreto Ministeriale 6 marzo 1955, n. 4046.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1955, n. 4046, registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1955, registro n. 59 bilancio Trasporti, foglio n. 24, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a trecento posti di operaio in prova per il Servizio impianti elettrici, con assegnazione ai Compartimenti di: Torino, Milano, Genova, Bologna, Roma, Bari, Palermo e Cagliari;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245/127308 del 28 giugno 1955;

Decreta:

Le prove di esame del concorso citato nelle premesse, avranno inizio nei Compartimenti di: Torino, Milano, Genova, Bologna, Roma, Bari, Palermo e Cagliari il giorno 25 luglio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1955

Il Ministro: MATTARELLA

(3674)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 18 febbraio 1955, n. 7944 e 7945, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1953, e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Bossolasco, Rossana e Gorzegno sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche idonee al concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Filippi Giovanna: condotta ostetrica consorziale di Bossolasco-Somano;

2) Racca Clara: condotta ostetrica comunale di Rossana;

3) Bera Irene: condotta ostetrica consorziale di Gorzegno-Levice.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle nuove titolari.

Cuneo, addì 21 giugno 1955

Il prefetto: TORRISI

(3617)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.